



LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Art. 96 TUIR

LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati,

- **diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 110;**
- **sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.**

L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.



LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Per risultato operativo lordo si intende :

la differenza tra:

- **il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione :**
- **delle voci di cui al numero 10):**
 - **lettera a) ammortamento beni materiali;**
 - **lettera b) ammortamento beni immateriali;**
- **e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.**

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.



LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da :

- **contratti di mutuo;**
- **contratti di locazione finanziaria;**
- **emissione di obbligazioni e titoli simili;**
- **ogni altro rapporto avente causa finanziaria;**

con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale;

e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.



LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Il riporto dell'eccedenza degli interessi

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.



LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste:

- dall'articolo 90, comma 2 del TUIR in materia di interessi di funzionamento delle immobiliari di gestione;
- dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del TUIR;
- dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari;
- dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.



LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Interessi passivi € 50.000

Interessi attivi € 1.000

ROL € 100.000

INTELLIGIBILITÀ		1	2	3	4
Prospetto					
interessi passivi	RF118 Interessi passivi deducibili	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
non deducibili	RF119 Risultato operativo lordo			1	2
				,00	30% ,00
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile		(di cui trasferiti al consolidato	1	2
			,00)	,00	,00
	RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili		(di cui trasferiti al consolidato	1	2
			,00)	,00	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

